

Lavoro nero, il fisco salva dalla maxisanzione

Il fisco salva dalla maxisanzione. In sede di accertamento ispettivo la maxisanzione per lavoro nero di cui all'art. 3 del dl n. 12/2002 (convertito in legge 73/2002), come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b) della legge n. 138/2010, non si applica ai rapporti di lavoro autonomo occasionale senza partita Iva qualora, nell'ipotesi di loro riqualificazione come prestazione di lavoro subordinato, sia presente in azienda «valida documentazione fiscale». Così statuisce il ministero del lavoro con nota del 9 ottobre 2014, n. 16920, secondo cui per «valida documentazione fiscale» idonea ad escludere l'applicazione della maxisanzione debbano intendersi «il modello F24 relativo al versamento delle ritenute d'acconto, le rilevazioni contabili e la dichiarazione su mod. 770» prodotti in relazione al periodo oggetto di accertamento.

Già con circolare n. 38 del 2010 il ministero del lavoro aveva specificato che «quanto alle ipotesi in cui il datore di lavoro dichiara di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c., il personale ispettivo provvederà a irrogare la maxisanzione in assenza della documentazione utile a una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di commercio, possesso di partita Iva, produzione di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento)». Era subito parsa evidente la lacunosità di questa interpretazione laddove si pretendeva di abbinare il lavoro autonomo occasionale con l'iscrizione alla camera di commercio, o addirittura con il possesso di partita Iva, senza inoltre specificare quale fosse la valida documentazione fiscale precedente all'accertamento. La nota del 9 ottobre ha quindi sicuramente il pregio di fare maggiore chiarezza anche se rimangono ancora margini di incertezza. Non si comprende per esempio se la presenza del pagamento della ritenuta d'acconto mediante modello F24 e la relativa registrazione contabile del percipiente siano di per sé sufficienti ad evitare la maxisanzione per lavoro nero nell'ipotesi di riqualificazione del rapporto, o se invece sia necessario avere anche presentato il modello 770. Nel primo caso, a seguito di stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale dal 1° ottobre con pagamento mensile entro la fine di ogni mese, il rischio della maxisanzione sarebbe limitato a 31 giorni (a partire dal 1° novembre è possibile versare la ritenuta d'acconto mediante modello F24). Nel secondo caso, invece, sarebbe necessario «attendere» l'anno successivo dopo la presentazione del modello 770.

Claudio Della Monica

